

COMUNE DI AMATRICE

Al Sindaco del Comune di Amatrice
Dott. Antonio Fontanella
Ai consiglieri Comunali

MOZIONE

ai sensi dell'art.43 comma 3 del d.lgs. 267/2000 e Art. 10 del vigente Statuto Comunale

Oggetto: Modifica del regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 29/4/2020, al fine dell'applicazione della riduzione della tariffa dovuta per l'occupazione di suolo per i cantieri edili della ricostruzione post sisma

PREMESSO

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/4/2020 è stato approvato il nuovo regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per l'applicazione dei tributi TOSAP;
- che il regolamento disciplina, tra l'altro, anche la tassa di occupazione del suolo pubblico per i cantieri edili, e quindi coinvolge anche tutti i cantieri necessari per la messa in sicurezza, il ripristino della funzionalità e la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.
- che il Bilancio di previsione, approvato con DCC n.19 del 29/4/2020, riporta nelle previsioni delle entrate la cifra di euro 9.339,90 all'anno per il 2020, 2021 e 2022 per occupazione permanente di suolo pubblico, e 20.000 euro all'anno per il 2019, 2020 e 2021 per l'occupazione temporanea, volumi di previsioni ordinari che indicano pertanto che tale bilancio di previsione è stato redatto senza tener conto dell'impatto della tassa sui cantieri della ricostruzione.

CONSIDERATO

- che il territorio del Comune di Amatrice, insieme a quello di altri comuni Centro Italia, è stato duramente colpito dagli eventi sismici di elevata intensità che si sono succeduti dal 24 agosto 2016
- che per effetto dei catastrofici eventi sono stati posti in essere numerosi cantieri ed impalcature per la messa in sicurezza e per l'esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici stessi, e la gran parte della ricostruzione del tessuto edilizio danneggiato al 95% è prevista quest'anno e nei prossimi anni.
- che tale tariffa, pur inseribile nel quadro economico oggetto di contributo per la ricostruzione, andrebbe comunque a erodere il contributo massimo concedibile al cittadino, rappresentando di fatto un prelievo sui fondi di ricostruzione che non gioverebbe alla ricostruzione stessa.
- Che per quantità e dimensione dei cantieri, tale tariffa, se applicata sulla base delle tariffe stabilite nel regolamento approvato, comporterebbe ingenti somme a favore del comune, somme di gran lunga superiore a quanto storicamente incassato dal comune per le attività ordinarie di cantieri edili.

TENUTO CONTO

- del parere della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, Deliberazione n.137/2017/PAR, concernente i limiti regolamentari comunali alla riduzione della TOSAP, ammettendo legittimi aumenti superiori alla riduzione massima del 50 % consentita dall'art. 45, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per l'esercizio di un'attività edilizia inerente alla ricostruzione post-sisma.
- che tale pronuncia di fatto consente di introdurre nel regolamento comunale misure agevolative più ampie di quelle esplicitamente consentite dalla normativa primaria, ovvero riduzioni tariffarie anche apprezzabilmente superiori a quella massima del 50 per cento prevista per gli interventi edilizi dall'art. 45, comma 6- bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, quando le stesse riduzioni trovino giustificazione nelle speciali e preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione post-sisma. In questo caso, infatti, la rinuncia parziale al gettito tributario troverà giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente.

RAVVISATA QUINDI

- **L'esigenza** di modificare il Regolamento TOSAP, tenuto conto dell'impossibilità di azzeramento totale in quanto, da un punto di vista normativo, non applicabile, di riduzione massima possibile fino al 99,00% per tutte le occupazioni relative a installazione di cantieri aperti in conseguenza dei danni del sisma, sia per le occupazioni temporanee di suolo che quelle permanenti,
- **L'opportunità** di provvedere all'istituzione delle riduzioni per le motivazioni sopra esposte, ovvero per evitare che l'applicazione della tariffa rappresenti un prelievo diretto sul contributo alla ricostruzione
- **la facoltà** del comune di modificare il regolamento vigente, in particolare l'articolo 30: "Riduzioni della tassa" introducendo una riduzione maggiore di prevista per gli interventi edilizi dall'art. 45, comma 6- bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, mediante l'introduzione di un nuovo comma dell'art. 30 come segue:

comma3 : per l'occupazione di durata superiore ai 30 giorni, per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e seguenti si applica una riduzione del 99 % per cento limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità e nel caso i lavori di ricostruzione/riparazione siano stati oggetto di domanda di contributo.

RILEVATO CHE

- il mancato incasso relativo alle riduzioni non ha impatto sul bilancio di previsione approvato in CC per il mancato gettito, in quanto la stessa non era stata preventivamente calcolata nel bilancio stesso approvato con delibera del CC del 29/4/2020.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

Il Sindaco Antonio Fontanella e la Giunta, affinché venga predisposta e portata al più presto in Consiglio per l'approvazione, una modifica all'articolo 30 del "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 29/4/2020, che preveda, per l'occupazione di durata superiore ai 30 giorni e per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici dissestati a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e seguenti, una riduzione della tassa del 99 per cento, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità e nel caso i lavori di ricostruzione/riparazione siano stati oggetto di domanda di contributo.